

Statuto della “Associazione per la riscoperta dei valori della gloriosa Repubblica di Genova”

Approvato dall’Assemblea straordinaria del 15 maggio 2019

Articolo 1

Costituzione

1.01 - È costituita la ”Associazione per la riscoperta dei valori della Gloriosa Repubblica di Genova” di seguito denominata “Associazione Repubblica di Genova” oppure A.R.Ge.

1.02 - I contenuti e la struttura dell’organizzazione sono democratici.

1.03 - L’Associazione Repubblica di Genova è un istituto unitario ed autonomo; non ha finalità di lucro; è amministrativamente indipendente; è diretta da un Consiglio Direttivo eletto dall’assemblea dei Soci che, in quanto tali, ne costituiscono la base sociale.

1.04 - Tutte le prestazioni fornite dai Soci sono a titolo gratuito.

Articolo 2

Sede

2.01 - Ha sede amministrativa presso la residenza del Presidente in carica; una sua successiva variazione non costituisce modifica dello Statuto stesso e verrà resa nota ai Soci tramite i sistemi ritenuti più idonei.

Articolo 3

Scopi e modalità operative

Scopi

3.01 - L’A.R.Ge. ha lo scopo di rivalutare l’attualità storica, politica, economica e culturale della Gloriosa Repubblica di Genova ricreando nei Popoli Liguri quello spirito di indipendenza e di orgoglio che li ha resi grandi.

3.02 - L’A.R.Ge., consapevole delle diverse interpretazioni che ancora oggi permangono sul ruolo che la Repubblica di Genova ha avuto nella storia delle Genti Liguri, ha come punto di riferimento i suoi Valori fondanti: centralità del lavoro, forma istituzionale repubblicana, ordinamento istituzionale leggero con una burocrazia limitata all’indispensabile, controllo a posteriori -sempre e comunque- dell’operato della classe dirigente, solidarietà, tutela delle persone più deboli, separazione assoluta tra potere politico e religioso, tolleranza religiosa, condanna di ogni fondamentalismo; in questo contesto intende elaborare un progetto di sviluppo di tutti i Popoli Liguri in cui quei Valori possano trovare pieno riconoscimento.

Modalità operative

3.03.01 - Per il raggiungimento del suo scopo l’A.R.Ge. può attivare tutte le iniziative ritenute idonee; a titolo di esempio: editoriali, pubblicitarie, multimediali.

3.03.02 - Individuare, raccogliere e catalogare documenti in tutte le loro forme, nonché reperti artistici, relativi principalmente al territorio del Genovesato e dei luoghi dove i Genovesi si sono insediati ed hanno esercitato impresa. Collaborare con Istituzioni, associazioni, gruppi e/o singoli per interventi di ricerca di interesse locale con particolare attenzione al recupero delle rappresentazioni linguistiche, rituali, abitative e produttive come segno della storia e delle caratteristiche di un insieme di Comunità. Promuovere ed attuare iniziative nel campo della formazione e dell’informazione per favorire lo scambio di conoscenza da un luogo all’altro e l’interazione tra soggetti (singoli, gruppi e comunità). I temi principali di questa attività saranno : il lavoro, la responsabilità, la comunicazione tra sapere scientifico e sociale, l’educazione, i rapporti tra qualità della vita e sviluppo, i rapporti tra cittadino e potere, la difesa e salvaguardia del territorio, la solidarietà responsabile.

Articolo 4

Simbolo

4.1 - Il simbolo dell’A.R.Ge. è il marchio che compare nell’allegato A al presente Statuto; una sua successiva modifica non costituisce modifica dello Statuto stesso.

Articolo 5

Patrimonio

5.01 - Il patrimonio dell’A.R.Ge. è costituito da:

5.01.01 - beni immobili e mobili che diverranno di sua proprietà.

5.01.02 - fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

5.02 - Le entrate dell’A.R.Ge. sono costituite da:

5.02.01 - quote versate dagli iscritti.

5.02.02 - contributi pubblici previsti dalle disposizioni di legge.

5.02.03 - erogazioni liberali di privati o Società.

Statuto della “Associazione per la riscoperta dei valori della gloriosa Repubblica di Genova”

Approvato dall’Assemblea straordinaria del 15 maggio 2019

5.02.04 - attività marginali di carattere commerciale e produttivo.

5.02.05 - altre eventuali.

5.03 - L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

5.04 - Entro la fine del mese di marzo dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio, il Consiglio Direttivo predispone, su indicazione del Segretario, il bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso e quello preventivo dell’esercizio successivo da sottoporre all’Assemblea dei Soci per la delibera.

5.05 - Il bilancio consuntivo e quello preventivo verranno pubblicati nell’area riservata ai Soci sul sito Internet dell’A.R.Ge. (www.arge-ge.org/).

5.06 - È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 6 Soci

Iscrizione

6.01.01 - Possono essere Soci dell’Associazione gli Enti e tutte le persone in regola con le norme di Pubblica sicurezza, che condividano le finalità dell’Associazione e ne accettino senza riserve lo Statuto ed i Regolamenti.

6.01.02 - La richiesta di iscrizione all’Associazione va indirizzata al Consiglio Direttivo compilando la domanda predisposta controfirmata da almeno tre Soci. Con la domanda di adesione l’aspirante Socio sottoscrive l’accettazione senza riserve dello Statuto dell’Organizzazione.

6.01.03 - L’iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro trenta giorni, al Collegio dei Probiviri.

6.01.04 - La quota o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.

6.01.05 - Il Socio che versa in unica soluzione l’importo equivalente a 15 anni della quota associativa in vigore in quell’anno diventa Socio Vitalizio. Il Socio Vitalizio ha gli stessi obblighi e diritti del Socio.

Obblighi e diritti

6.02.01- I Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi dell’A.R.Ge.

6.02.02 - I Soci sono tenuti a pagare la quota sociale fissata dall’Assemblea.

6.02.03 - I Soci sono tenuti a prestare il lavoro preventivamente concordato.

6.02.04 - I Soci hanno diritto a partecipare alle assemblee e a votare direttamente o per delega.

6.02.05 - I Soci hanno diritto a fruire, liberamente e nel rispetto degli eventuali appositi regolamenti approvati, di impianti, servizi, strutture, beni ed attività promosse e/o organizzate dall’A.R.Ge.

6.02.06 - I Soci sono eleggibili alle cariche sociali purché abbiano una anzianità di iscrizione di almeno un anno.

6.02.07 - Per le cariche che comportano responsabilità civili o verso terzi, sono eleggibili solo i Soci che abbiano raggiunto la maggiore età.

Cessazione

06.03.01 - Dimissioni volontarie comunicandole per iscritto al Consiglio Direttivo.

06.03.02 - Non aver effettuato il versamento della quota associativa da almeno due anni.

06.03.03 - Morte

Altri provvedimenti

06.04.01 - Il Consiglio Direttivo decide su: richiamo, diffida, sospensione, espulsione di un Socio dall’A.R.Ge, i soci espulsi possono, entro trenta giorni, ricorrere per iscritto al Collegio dei Probiviri contro il provvedimento .

06.04.02 - Il Presidente delibera il provvedimento deciso dal Consiglio Direttivo .

06.04.03 - Cause del provvedimento sono:

06.04.03.01 - Mancata ottemperanza alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti ed alle deliberazioni prese dagli Organi dell’A.R.Ge.

06.04.03.02 - Mancato rispetto degli impegni di collaborazione presi per l’attività associativa.

06.04.03.03 - Danni morali e/o materiali in qualunque modo e/o forma arrecati all’A.R.Ge.

06.04.03.04 - Indeginità dichiarata dal Consiglio Direttivo.

Socio Onorario

06.05.01 - La nomina a Socio Onorario viene deliberata dal Consiglio Direttivo.

06.05.02 - Può essere nominato Socio Onorario la persona fisica o giuridica che con la sua attività aiuta l’A.R.Ge. a raggiungere gli scopi previsti dallo Statuto.

Statuto della “Associazione per la riscoperta dei valori della gloriosa Repubblica di Genova”

Approvato dall’Assemblea straordinaria del 15 maggio 2019

06.05.03 - Il Socio Onorario è dispensato dal pagamento di quote sociali e non ha diritto di voto.

06.05.04 - Il Socio Onorario può godere di ogni altro diritto riservato ai Soci.

06.05.05 - Il Socio Onorario può ricoprire una carica ufficiale all’interno dell’A.R.Ge. su proposta del Consiglio Direttivo che deve essere approvata e deliberata dal Presidente.

06.05.06 - La decadenza da Socio Onorario viene deliberata dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7 *Organi dell’A.R.Ge.*

7.01 - Organi dell’A.R.Ge. sono:

Presidente

Consiglio Direttivo

Assemblea dei Soci

Segretario

Collegio dei Provviri

7.2 - Tutte le cariche sono ricoperte a titolo gratuito.

Articolo 8 *Presidente*

8.01 - Il Presidente rappresenta l’unità di indirizzo dell’A.R.Ge.

8.02 - Il Presidente rappresenta legalmente l’A.R.Ge. nei confronti di terzi ed in giudizio.

8.03 - Il Presidente cura l’applicazione delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci e di quelle del Consiglio Direttivo.

8.04 - Il Presidente è membro di diritto del Consiglio Direttivo e lo presiede.

8.05 - Il Presidente nomina a sua discrezione un Vice Presidente cui conferisce le deleghe da lui ritenute opportune

8.06 - Il Presidente può conferire ai Soci una procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

8.07 - Il Presidente nomina il Segretario.

8.08 - Il Presidente ed il Segretario gestiscono disgiuntamente tra loro, essendone responsabili, la Cassa dell’A.R.Ge. potendo accendere e operare disgiuntamente su conti correnti bancari e postali.

8.09 - Il Presidente ed il Segretario hanno la facoltà, disgiuntamente tra loro, di firmare la corrispondenza, sottoscrivere dispositivi di incasso e pagamento, assegni di conto corrente postale o bancario o qualsiasi altro strumento di riscossione o pagamento.

8.10 - Il Presidente delibera l’espulsione di un Socio dall’A.R.Ge.

8.11 - Il Presidente viene eletto dall’Assemblea dei Soci a maggioranza semplice dei voti validi.

8.12 - Il Presidente dura in carica tre anni a partire dalla sua nomina.

8.13 - Il Presidente può essere sfiduciato dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice dei voti validi.

8.14 - Il Presidente convoca l’Assemblea dei Soci; in sua assenza, essa può essere convocata da qualsiasi membro del Consiglio Direttivo.

8.15 - In caso di vacanza la carica viene retta dal membro più anziano del Consiglio Direttivo sino alla nomina del nuovo Presidente.

Articolo 9 *Consiglio Direttivo*

9.01.01 - Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri e dura in carica per tre anni.

9.01.02 - I Soci fondatori dell’A.R.Ge. sono membri di diritto del Consiglio Direttivo salvo loro rinuncia.

9.01.03 - Il Presidente è membro di diritto del Consiglio Direttivo e lo presiede.

9.01.04 - L’Assemblea dei Soci elegge i restanti membri

9.02 - Il Consiglio Direttivo è l’organo di promozione, proposizione e direzione dell’A.R.Ge.;

9.03 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’A.R.Ge.

9.04 - Il Consiglio Direttivo propone le modifiche allo Statuto dell’A.R.Ge.

9.05 - Il Consiglio Direttivo elabora i Regolamenti ritenuti necessari.

9.06 - Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri o su richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci e, comunque, almeno una volta all’anno, per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre

Statuto della “Associazione per la riscoperta dei valori della gloriosa Repubblica di Genova”

Approvato dall’Assemblea straordinaria del 15 maggio 2019

all’Assemblea dei Soci e per determinare la quota associativa richiesta ai Soci per l’esercizio successivo.

9.07 - Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione se egli è assente.

9.08 – Se alla riunione del Consiglio Direttivo il Presidente fosse assente i membri presenti eleggono a maggioranza semplice chi, tra loro, presiederà la seduta; se necessario si procederà tramite sorteggio.

9.09 - In ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere nominato un segretario che verbalizza la riunione.

Articolo 10

Assemblea dei Soci

10.01 - Delibera il programma di azione dell’A.R.Ge. sulla base delle proposte del Consiglio Direttivo, emendabili in fase di delibera.

10.02 - Delibera le modifiche allo Statuto e l’adozione e/o modifica dei Regolamenti sulla base delle proposte del Consiglio Direttivo, emendabili in fase di delibera.

10.03 - Delibera i bilanci e le quote associative.

10.04 - Elegge i membri delle cariche elettive: Presidente, Consiglio Direttivo e Collegio dei Probiviri.

10.05 - All’apertura di ogni seduta l’Assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

10.06.01 - Le decisioni vengono prese dalla Assemblea dei Soci a maggioranza semplice dei voti validamente espressi (voti validi) e con voto palese.

10.06.02 - In caso di parità è determinante il voto del Presidente della Assemblea; solo in questo caso, la sua astensione equivale a voto contrario.

10.06.03 - La modifica dello Statuto viene decisa con la maggioranza dei due terzi dei componenti della Assemblea.

10.07 - Solo il Socio in regola con il pagamento della quota associativa ha diritto di voto, personalmente o per delega.

10.08.01 - L’Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del programma e dei bilanci preventivo e consuntivo.

10.08.02 - L’Assemblea viene convocata dal Presidente.

10.08.03 - L’Assemblea straordinaria si riunisce su richiesta inoltrata al Presidente dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei Soci.

10.08.04.01 - La convocazione in Assemblea deve essere fatta tramite raccomandata o tramite sistemi elettronici per i Soci che abbiano fornito l’indirizzo di posta elettronica.

10.08.04.02 - La convocazione deve essere inoltrata un mese prima della data prevista, indicando l’ordine del giorno e prevedendo due convocazioni.

10.08.04.03 - In prima convocazione l’Assemblea è valida quando sia presente la maggioranza dei Soci, anche per delega; in seconda qualunque sia il numero dei Soci presenti.

10.08.05 - I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio tramite delega scritta.

10.08.06 - Ciascun Socio può raccogliere un massimo di quattro deleghe.

10.08.07 - Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

10..09 – Il verbale dell’Assemblea e le eventuali modifiche dello Statuto e dei Regolamenti verranno pubblicati nell’area riservata sul sito Internet dell’A.R.Ge. (www.arge-ge.org/).

Articolo 11

Segretario

11.01 - Il Segretario viene nominato dal Presidente fino a revoca.

11.02 - Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

11.03 - Provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro dei Soci.

11.04 - Provvede al disbrigo della corrispondenza.

11.05 - È responsabile della redazione e/o conservazione dei verbali delle riunioni degli Organi dell’A.R.Ge.

11.06 - Predisponde la bozza del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di novembre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di febbraio dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio

Statuto della “Associazione per la riscoperta dei valori della gloriosa Repubblica di Genova”

Approvato dall’Assemblea straordinaria del 15 maggio 2019

11.07 - Provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l’indicazione nominativa dei soggetti eroganti,

11.08 - Provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

11.09 - È capo del Personale.

11.10 (come 8.08) - Il Presidente ed il Segretario gestiscono disgiuntamente tra loro, essendone responsabili, la Cassa dell’A.R.Ge. potendo accendere e operare disgiuntamente su conti correnti bancari e postali.

Articolo 12

Collegio dei Probiviri

12.01 - Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Soci, al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, eletti dall’Assemblea dei Soci a maggioranza semplice dei voti validi.

12.02 - Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno il Presidente.

12.03 - Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni.

12.03 - Il Collegio dei Probiviri verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità e redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

12.04 - Il Collegio dei Probiviri decide insindacabilmente, entro trenta giorni, sulla presentazione dei ricorsi, sulle controversie tra Soci e tra questi e gli Organi dell’A.R.Ge.

12.05 - Il Collegio dei Probiviri redige l’istruttoria per il provvedimento a carico del Socio e la inoltra al Presidente per la delibera.

Articolo 13

Collegio dei Revisori dei conti

13.01 - Non è stabilito tale Collegio all’interno dell’A.R.Ge.

13.02 - La maggioranza del Consiglio Direttivo o almeno un quinto dei Soci dell’A.R.Ge. possono inoltrare al Presidente la richiesta di sottoporre i bilanci all’esame di un Collegio dei Revisori dei conti.

13.03 - Il Collegio dei Revisori dei conti sarà formato da tre iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Genova che verranno estratti a sorte dai membri del Consiglio Direttivo dell’A.R.Ge. tra i nominativi inseriti nell’Albo.

13.04 - Gli eventuali onorari dei componenti il Collegio dei Revisori dei conti saranno a carico dei richiedenti l’esame del bilancio.

13.05 - In caso di dolo gli eventuali onorari saranno a carico di coloro che ne sono stati riconosciuti responsabili.

Articolo 14

Scioglimento

14.01 - Lo scioglimento dell’A.R.Ge. è deliberato, ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 21 C.C., dall’Assemblea dei Soci la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio residuo.

Articolo 15

15.01 - Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile in tema di Associazioni.

Articolo 16

Norme transitorie

16.01 - Qual’ora il numero dei Soci non consentisse di completare gli organici degli Organi previsti dal presente Statuto tali Organi saranno composti da un inferiore numero dispari di membri.